

AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

Decisione dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

del 24 luglio 2020

concernente l'accesso del pubblico ai documenti detenuti dall'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

(2020/C 258/02)

L'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE,

visto l'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, affermando che il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini,
- (2) in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il trattamento — e in particolare la divulgazione — di dati personali che rivelano opinioni politiche può comportare un pregiudizio per le persone fisiche,
- (3) il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 trova un equilibrio tra il principio di trasparenza e la tutela degli interessi privati e pubblici precisando, all'articolo 32, le informazioni e i documenti considerati di interesse pubblico rilevante e che giustificano la divulgazione al pubblico,
- (4) l'accesso ai documenti dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbe essere concesso tenendo conto della necessità di tutelare l'efficacia dei procedimenti amministrativi e l'indipendenza dell'Autorità, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014,
- (5) conformemente al principio di proporzionalità, il trattamento delle richieste di accesso ai documenti non dovrebbe compromettere lo svolgimento dei compiti e delle funzioni fondamentali assegnati all'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, vale a dire la registrazione, il controllo e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee,

⁽¹⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente decisione è definire le condizioni, i limiti e le procedure in base ai quali l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (l'«Autorità») consente al pubblico l'accesso ai documenti da essa detenuti.

Articolo 2

Destinatari e campo di applicazione

1. I cittadini dell'Unione europea e le persone fisiche o giuridiche che risiedano o abbiano la sede sociale in uno Stato membro hanno diritto d'accesso ai documenti dell'Autorità alle condizioni definite nella presente decisione.
2. Alle stesse condizioni l'Autorità può concedere l'accesso ai documenti alle persone fisiche o giuridiche che non risiedano o non abbiano la sede sociale in uno Stato membro.
3. La presente decisione riguarda tutti i documenti detenuti dall'Autorità, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso.

Articolo 3

Eccezioni

1. L'Autorità rifiuta l'accesso a un documento la cui divulgazione sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla tutela:
 - a) dell'interesse pubblico, in ordine: alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione o di uno Stato membro;
 - b) della vita privata e dell'integrità dell'individuo, in particolare in conformità della legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati personali; e
 - c) della riservatezza dell'informazione tutelata come tale dal diritto dell'Unione.
2. L'Autorità rifiuta l'accesso a un documento la cui divulgazione sia suscettibile di arrecare pregiudizio:
 - a) alla tutela degli interessi commerciali o finanziari di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale;
 - b) ai procedimenti giudiziari e/o alla consulenza legale; e
 - c) agli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.
3. L'accesso a un documento, formato per uso interno o ricevuto dall'Autorità, e relativo a una questione sulla quale non sia ancora stata presa una decisione è rifiutato qualora la divulgazione di detto documento pregiudichi il processo decisionale dell'Autorità.

L'accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno facenti parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno all'Autorità, o al di fuori di essa se l'Autorità vi ha partecipato, in particolare per scambi di opinioni tra l'Autorità e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, i punti di contatto nazionali o il comitato di personalità indipendenti, è rifiutato anche una volta adottata la decisione qualora la divulgazione del documento pregiudichi il processo decisionale dell'Autorità.

4. L'Autorità rifiuta l'accesso a un documento la cui divulgazione pregiudicherebbe il rispetto da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee degli obblighi previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, o la capacità dell'Autorità di svolgere le sue attività di controllo.

5. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni di cui nel presente articolo, le parti restanti del documento sono divulgate.
6. Nel caso dei paragrafi da 2 a 4, l'accesso è nondimeno garantito, totalmente o in parte, se vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
7. Se la domanda riguarda un documento che è detenuto dall'Autorità senza che questa ne sia l'autore, l'Autorità conferma il ricevimento della domanda e fornisce il nominativo della persona, dell'istituzione o dell'organismo cui la domanda deve essere presentata.

Articolo 4

Presentazione delle domande iniziali

1. Le domande di accesso ai documenti dell'Autorità devono essere presentate per iscritto, in forma cartacea o elettronica, in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
2. Il richiedente non è tenuto a motivare la sua richiesta, ma al momento della presentazione della domanda gli viene chiesto di fornire informazioni quali il suo nome, il suo indirizzo e, se del caso, la sua funzione.
3. Le domande sono presentate in modo sufficientemente preciso e indicano chiaramente il documento richiesto.
4. Se una domanda non è sufficientemente precisa, l'Autorità chiede al richiedente di chiarirla e lo assiste in tale compito.
5. Nel caso in cui una domanda verta su un documento molto voluminoso o su un numero molto elevato di documenti, l'Autorità può contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione adeguata.
6. Qualora una domanda abbia un'ampia portata temporale e/o materiale, e il richiedente non apporti chiarimenti o rifiuti di cooperare, l'Autorità può respingerla in quanto il suo trattamento potrebbe ostacolare sostanzialmente il normale funzionamento dell'Autorità.

Articolo 5

Trattamento delle domande iniziali

1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate con la squadra «Trasparenza» dell'Autorità. All'atto della registrazione della domanda, un avviso di ricevimento scritto è inviato tempestivamente al richiedente.
2. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda o, se del caso, dal ricevimento delle informazioni aggiuntive richieste a norma dell'articolo 4, l'Autorità concede l'accesso al documento richiesto oppure motiva con risposta scritta il rifiuto totale o parziale, e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma.
3. In casi eccezionali, ad esempio se la domanda presentata riguarda un documento molto voluminoso o un numero molto elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia preventivamente informato mediante comunicazione motivata.
4. In assenza di una risposta dell'Autorità a una domanda iniziale entro il termine previsto, il richiedente ha il diritto di presentare una domanda di conferma.

Articolo 6

Presentazione delle domande di conferma

1. In caso di rifiuto totale o parziale della domanda iniziale, o in assenza di una risposta alla stessa, il richiedente può presentare una domanda di conferma.
2. Le domande di conferma sono presentate al Direttore dell'Autorità entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta di quest'ultima o, in assenza di una risposta alla domanda iniziale, dalla scadenza del termine per la risposta.

*Articolo 7***Trattamento delle domande di conferma**

1. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione di una domanda di conferma, l'Autorità concede l'accesso al documento richiesto oppure motiva con risposta scritta il rifiuto totale o parziale.
2. In caso di rifiuto totale o parziale, l'Autorità informa il richiedente dei mezzi di ricorso di cui dispone per contestare tale rifiuto, vale a dire l'avvio di un ricorso giurisdizionale o la presentazione di una denuncia al Mediatore europeo, alle condizioni previste dagli articoli 263 e 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. In casi eccezionali, ad esempio se la domanda presentata riguarda un documento molto voluminoso o un numero molto elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di ulteriori 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia preventivamente informato mediante comunicazione motivata.
4. L'assenza di risposta a una domanda di conferma entro il termine previsto è considerata come una risposta negativa e dà diritto al richiedente di avvalersi dei mezzi di ricorso di cui al paragrafo 2.

*Articolo 8***Accesso a seguito di una domanda**

1. L'Autorità non è tenuta, in virtù della presente decisione, a creare un nuovo documento o un nuovo formato né a raccogliere informazioni addizionali su richiesta del richiedente.
2. L'Autorità fornisce copia dei documenti il cui accesso è stato concesso in forma cartacea o elettronica. In caso di documenti voluminosi o difficili da trattare, il richiedente può essere invitato a consultare i documenti in loco.
3. Al richiedente può essere addebitato un costo per la produzione e l'invio di copie. Tale onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio. Il richiedente è informato in anticipo dei costi e può decidere se procedere o meno con la domanda. La consultazione in loco, le copie di meno di 20 pagine A4 e l'accesso in formato elettronico sono gratuiti.
4. Se un documento è accessibile al pubblico, l'Autorità può adempiere al proprio obbligo di concedere l'accesso al documento richiesto informando il richiedente su dove ottenerlo.

*Articolo 9***Riproduzione di documenti**

1. I documenti divulgati in conformità della presente decisione non sono riprodotti o sfruttati per scopi commerciali senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità.
2. La presente decisione non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritti d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.
3. L'Autorità non si assume alcuna responsabilità in caso di uso illegale o non autorizzato, diffusione o riproduzione dei documenti divulgati.

*Articolo 10***Comportamenti abusivi**

L'Autorità respinge le domande abusive o artificiali. Fra queste rientrano le domande presentate da individui che fanno uso di un linguaggio offensivo o minaccioso.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2020

*Per l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni
politiche europee*

M. ADAM

Direttore
